



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto Manfredonia

ORDINANZA n. 02/2019

Il Capitano di Fregata (CP) Silvio DEL CASALE sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto Manfredonia,

- VISTA:** l'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010 che disciplina l'entrata, l'uscita e gli ormeggi delle unità da pesca nel porto di Manfredonia;
- VISTA:** la Circolare "Controllo pesca" n. 006/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- RITENUTO:** necessario aggiornare i dati previsti dall'art. 1 dell'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010, procedendo ad acquisire nuovamente le schede in allegato 1 alla suddetta ordinanza da tutte le unità da pesca hanno come porto base Manfredonia;
- RITENUTO:** altresì necessario modificare l'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010 al fine da rendere inequivocabile il momento in cui le unità da pesca in entrata o in uscita dal porto di Manfredonia sono tenute a comunicare i propri movimenti alla Capitaneria di porto di Manfredonia;
- RITENUTO:** inoltre necessario aggiornare l'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010 alla Circolare "Controllo pesca" n. 006/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché in base alle ponderazioni di questo Comando in materia di sicurezza portuale e di polizia marittima;

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate e rese esecutive, con decorrenza 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le seguenti modifiche dell'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010:

- Dopo il capo "RENDE NOTO", è inserito il capo "DEFINIZIONI": "Ai fini della presente Ordinanza per "imboccatura del porto", si intende quella retta immaginaria che collega i punti cospicui definiti dal fanale verde (di coordinate LAT. 41°37.2' – LONG. 15°55.5') e dal fanale rosso (di coordinate LAT. 41°37.3' – LONG. 15°55.3') del porto commerciale di Manfredonia (anche denominato porto peschereccio o Porto Vecchio)".
- All'art. 1 (COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA):
 - le parole "abituamente utilizzano un posto d'ormeggio nel porto di Manfredonia" sono sostituite da "hanno come porto base Manfredonia";
 - nell'alinea "recapito telefonico dell'armatore/proprietario (cellulare e abitazione) facoltativo" è rimosso il termine "facoltativo";
 - nell'alinea "recapito telefonico del comandante (cellulare e abitazione) facoltativo" è rimosso il termine "facoltativo" e le parole "(cellulare e abitazione)" sono sostituite da "(cellulare, abitazione ed eventuale telefono satellitare dell'unità da pesca)";

- nell'alinea "fotografia dell'unità da pesca (con segni identificativi ben visibili e possibilmente di fianco)" è inserito il termine "aggiornata" dopo la parola "fotografia";
- All'art. 2 (ABITUALE POSTI DI ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA):
 - il primo paragrafo è abrogato;
 - al secondo paragrafo è eliminata la prima parola "Pertanto";
 - il terzo paragrafo "Non è permesso al motopesca ormeggiare in posto diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato e comunicato ai sensi dell'articolo 1, senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto" è sostituito da "Il motopesca che ormeggia in posto diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato, ne dà comunicazione, all'ingresso in porto, così come specificato nel successivo articolo 3, alla Capitaneria di porto, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni spostamento all'interno del porto.";
- All'art. 3 (OBBLIGO COMUNICAZIONI INGRESSO/USCITA DAL PORTO):
 - l'alinea "Unità in ingresso (almeno 0,5 NM dalle ostruzioni del porto)" è sostituito da "Unità in ingresso (dopo aver attraversato l'imboccatura del porto e comunque prima dell'avvio delle operazioni di ormeggio);
 - - l'alinea "Unità in uscita (dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare le ostruzioni del porto)" è sostituito da "Unità in uscita (dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare l'imboccatura del porto)".
- L'art. 6 (APPARATI BLUE-BOX) è abrogato.
- L'art. 7 (SANZIONI) è rinumerato "art. 8 (SANZIONI)".

Articolo 2

La scheda di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010 deve essere aggiornata e fatta pervenire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, presso l'Ufficio Protocollo della Capitaneria di porto di Manfredonia.

Articolo 3

Rimangono vigenti ed invariati i divieti, le prescrizioni e il dispositivo sanzionatorio di cui all'Ordinanza n° 13/2010 in data 18 maggio 2010 della Capitaneria di porto di Manfredonia, della quale si pubblica, annesso alla presente per formarne parte integrante, il "testo coordinato", comprensivo delle modifiche introdotte nell'articolo 1.

Sono da considerarsi vigenti e invariati anche i divieti, le prescrizioni e il dispositivo sanzionatorio eventualmente contenuti in altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, qualora più restrittivi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale di questa Capitaneria di porto <http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia> alla sezione "Ordinanze".

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Manfredonia, 24/01/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) SIVIO DEL CASALE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto Manfredonia

**TESTO COORDINATO DELL'ORDINANZA N° 13/2010 IN DATA 18 MAGGIO 2010 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA, COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE
INTRODOTTE CON ORDINANZA N° 02/2019 DEL 24/01/2019 (TESTO VIGENTE DAL
08/02/2019)**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia

VISTO il decreto legislativo n.271/99 come modificato dal decreto legislativo n.108/2005 inerente la sicurezza dei lavoratori marittimi imbarcati sulle unità da pesca nazionali;

VISTO il decreto legislativo n.66/2003 ed in particolare l'art.18 inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo delle unità da pesca nazionali;

VISTO il vigente Contratto Collettivo nazionale per i marittimi imbarcati sulle unità adibite alla pesca marittima;

VISTO l'Ordinanza n°03/1996 in data 19.01.1996 che denomina e destina le banchine del porto di Manfredonia;

VISTO il Decreto 281/2002 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";

VISTO l'art.8 comma 3 del Regolamento (CE) 2244/2003;

VISTO il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTI gli artt.17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO regolamentare l'uscita e l'entrata dal porto delle unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Manfredonia che appartenenti ad altre marinierie, nonché regolamentare la situazione degli ormeggi al fine di migliorare la sicurezza portuale ed avere una situazione chiara delle unità ormeggiate in porto in ogni momento in modo da consentire di intervenire nel migliore dei modi in caso di necessità e poter contattare i rispettivi armatori e comandanti;

RITENUTO NECESSARIO altresì regolamentare le uscite per l'attività lavorativa delle unità da pesca al fine di verificare il rispetto delle norme richiamate in premessa che regolamentano la sicurezza degli ambienti di lavoro e l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo sulle unità da pesca;

RENDE NOTO

che a far data dal 15 Giugno 2010 tutte le unità da pesca sia appartenenti alla marineria di Manfredonia che appartenenti ad altre marinierie dovranno attenersi alle norme di sicurezza indicate nella presente ordinanza relativamente agli ormeggi, manovre, entrate e uscite dal porto di Manfredonia.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza per "imboccatura del porto", si intende quella retta immaginaria che collega i punti cospicui definiti dal fanale verde (di coordinate LAT. 41°37.2' – LONG. 15°55.5') e dal fanale rosso (di coordinate LAT. 41°37.3' – LONG. 15°55.3') del porto commerciale di Manfredonia (anche denominato porto peschereccio o Porto Vecchio).

ORDINA

Articolo 1

(COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA)

Tutti gli armatori o comandanti di unità da pesca che hanno come porto base Manfredonia hanno l'obbligo di fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla Capitaneria di Porto, i seguenti dati:

- nome dell'unità e matricola;
- dimensioni, nominativo internazionale (eventuale) e numero MMSI (eventuale);
- posto di ormeggio abituale che dovrà comunque trovarsi su banchina destinata ad ormeggio per le unità da pesca come regolamentato con l'Ordinanza n.03/1996 in data 19.01.1996 in premessa citata;
- tipologia di pesca effettuata (strascico, vongolaria, reti da posta, etc.)
- recapito telefonico dell'armatore/proprietario (cellulare e abitazione);
- recapito telefonico del comandante (cellulare, abitazione ed eventuale telefono satellitare dell'unità da pesca);
- fotografia aggiornata dell'unità da pesca (con segni identificativi ben visibili e possibilmente di fianco).

Sempre a cura dell'armatore dovranno essere comunicati eventuali cambiamenti o modifiche dei suddetti dati informativi.

A tal fine potrà essere utilizzato il modello allegato n.1 alla presente ordinanza.

Articolo 2

(ABITUALE POSTO DI ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA)

Qualora per qualsiasi motivo (commerciale, operativo, tecnico, etc.) il motopesca non dovesse fare rientro nel porto di Manfredonia al termine dell'attività di pesca, l'armatore e/o il comandante dell'unità sono tenuti ad informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Manfredonia comunicando altresì il porto in cui l'unità è/sarà ormeggiata ed il periodo di presunta sosta della stessa unità fuori dal porto di Manfredonia.

Il motopesca che ormeggia in posto diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato, ne dà comunicazione, all'ingresso in porto, così come specificato nel successivo articolo 3, alla Capitaneria di porto, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni spostamento all'interno del porto.

Articolo 3

(OBBLIGO COMUNICAZIONI INGRESSO/USCITA DAL PORTO)

Tutte le unità da pesca che intendono entrare o uscire dal porto di Manfredonia devono provvedere a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia (chiamata su Ch.16 VHF - canale di lavoro 14 VHF - Tel. 0884/583871) fornendo nominativo e matricola secondo i seguenti casi:

- Unità in ingresso (dopo aver attraversato l'imboccatura e comunque prima dell'avvio delle operazioni di ormeggio);

- 1 usg
- Unità in uscita (dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare l'imboccatura del porto).

Articolo 4
(MANOVRE ALL'INTERNO DEL PORTO)

Le manovre effettuate per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza; la velocità delle unità navali all'interno del porto e per un raggio di mt.100 (cento) dall'ingresso non deve essere superiore a 3 nodi o comunque la minima che garantisca, a giudizio del comandante dell'unità, le migliori condizioni di manovra in sicurezza.

In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto e quant'altro devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti del "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" - Colreg 72.

Articolo 5
(ORGANIZZAZIONE LAVORO A BORDO)

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di organizzazione e sicurezza sul lavoro, a bordo di ogni unità da pesca, oltre al contratto collettivo nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza, deve essere affissa in posizione facilmente accessibile una tabella conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 108/2005 (fac-simile allegato alla presente ordinanza) contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;
- b) il numero massimo di ore di lavoro e il numero minimo di ore di riposo.

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo e delle disposizioni riportate nel contratto collettivo nazionale, tutte le unità da pesca abilitate allo strascico e/o volante devono interrompere l'attività lavorativa al fine di garantire al personale un riposo settimanale non inferiore alle 48 ore settimanali.

Lo stesso riposo potrà coincidere prevalentemente con le giornate di sabato e domenica e potrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Articolo 6
(RITARDATO RIENTRO - ANTICIPATA USCITA PER MOTOPESCA ADIBITI ALLO STRASCICO E/O VOLANTE)

Qualora per eccezionali motivi (condizioni meteo avverse, problemi tecnici, etc.) l'unità da pesca non dovesse rientrare nel porto di Manfredonia entro le ore 00.01 del primo giorno di interruzione dell'attività di pesca della settimana (venerdì, sabato o giorno festivo in base ai casi), l'armatore e/o comandante dell'unità dovranno tempestivamente informare la Capitaneria di Porto di Manfredonia fornendo i motivi del ritardo e successivamente dovranno comunicare (anche via telefono o radio ch.16 VHF - canale di lavoro ch.14 VHF) l'orario di ingresso dell'unità in porto.

Qualora invece l'unità da pesca dovesse lasciare il porto prima delle ore 21.00 del giorno antecedente la prima giornata lavorativa (domenica o giorno festivo in base ai casi), l'armatore e/o comandante dovranno tempestivamente informare la Capitaneria di Porto (anche via telefono o radio ch.16 VHF - canale di lavoro ch.14 VHF) comunicando l'ora di uscita dal porto, la rotta e la velocità seguiti dall'unità ed i motivi dell'uscita.

(New)

Articolo 7

(UNITA' DA PESCA NON STAZIONANTI ABITUALMENTE NEL PORTO DI MANFREDONIA)

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 3,4,5 e 6, tutti i motopesca non appartenenti alla marineria di Manfredonia e non provvisti di abituale posto di ormeggio, prima di entrare/uscire dal porto di Manfredonia, per qualsiasi motivo (sbarco pescato, lavori,etc.), dovranno chiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia che assegnerà il posto di ormeggio qualora disponibile.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta secondo le seguenti tempistiche:

- non appena deciso di ormeggiare nel porto di Manfredonia in caso di condimeteo avverse;
- con almeno due ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio per effettuare lo sbarco del pescato (con esclusione dello sbarco di tonno rosso, per il quale ci si dovrà attenere alla vigente normativa di settore);
- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio in tutti gli altri casi (lavori, sosta, etc.);
- in caso di ormeggio per sbarco di tonno rosso rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle ordinanze emanate in materia.

Articolo 8

(SANZIONI)

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, dagli artt. 1174, 1193, 1214, 1218, 1232 e 1231 del Codice della Navigazione.

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI
MANFREDONIA

COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA
(Art.1 dell'Ordinanza n.13/2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia)
MODIFICATA CON ORDINANZA N. 02/2019

SI COMUNICA CHE

l'unità da pesca denominata _____;
iscritta al n. _____ nominativo internazionale _____
numero MMSI (se assegnato) _____
tipologia di pesca effettuata Strascico / Draga Idraulica / Reti da posta o attrezzi fissi
avente le seguenti dimensioni:
- stazza lorda _____ e stazza netta _____ (valori GT)
- lunghezza _____ (valori di stazza)
- larghezza _____ (valori di stazza)
- come da fotografia allegata
- è abitualmente ormeggiata alla banchina _____ del
porto di Manfredonia.

Il proprietario dell'unità è:

Società _____ con sede
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ il cui Presidente/Legale rappresentante è il Sig. _____
residente a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
o in alternativa
Sig. _____ residente a _____ in
Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

L'armatore dell'unità è:

Società _____ con sede
in _____ alla Via/Piazza _____
n. _____ il cui Presidente/Legale rappresentante è il Sig. _____
residente a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
o in alternativa
Sig. _____ residente a _____ in
Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

Il Comandante dell'unità è:

Sig. _____ residente
a _____ in Via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cellulare _____

(luogo)

(data)

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

FIRMA PROPRIETARIO/ARMATORE

In caso di invio per posta allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità



Allegato 2
Allegato A (previsto dall'art. 3, colonna 2)

MODELLO INFORMATIVO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO (CUL, REL. 3)
MODEL FORMATIVE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS (rel. art. 3)

Nome della nave / Name of ship: _____
 Brindisi / Flag of ship: _____
 ultimo aggiornamento della tabella: / Last update of table: _____
 (giorno/mese/anno) / (day/month/year)
 Numero Casella IMO: / IMO number (if any): _____

Il numero minimo di ore di lavoro o il numero massimo di ore di riposo sono definiti alle prescrizioni tecniche applicate dal decro legislativo emanato con riferimento alla Convenzione OIL n. 180 o di lavoro della parte di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1966), e, nel caso in cui non sia applicabile, in conformità della Convenzione relativa all'istruimento, oltre che alla regola della guardia del marittimo Convenzione STCW del 1978, così come emendata nel 1995. / In conformity with ILO's Seafarers' Hours of Work and the Arranging of Ships' Workload Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended in 1995, and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention No. 180 and with any applicable collective agreement in accordance with the above.

Il massimo delle ore di lavoro o il numero minimo delle ore di riposo sono definiti dalle prescrizioni tecniche applicate dal decro legislativo emanato con riferimento alla Convenzione OIL n. 180 o di lavoro della parte di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1966), e, nel caso in cui non sia applicabile, in conformità della Convenzione relativa all'istruimento, oltre che alla regola della guardia del marittimo Convenzione STCW del 1978, così come emendata nel 1995. / In conformity with ILO's Seafarers' Hours of Work and the Arranging of Ships' Workload Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended in 1995, and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention No. 180 and with any applicable collective agreement in accordance with the above.

Categorie/Gender ³ Position/Rank	Ore di lavoro giornaliere in mare Scheduled daily work hours at sea		Ore di lavoro giornaliere in porto Scheduled daily work hours in port		Osservazioni Comments	Totale ore di lavoro/riposo Total daily work/rest hours	
	Turni di guardia (04 - 6) Watchkeeping (from - to)	Servizi diversi della guardia (04 - 6) Non-watchkeeping duties (from - to)	Turni di guardia (04 - 6) Watchkeeping (from - to)	Servizi diversi della guardia (04 - 6) Non-watchkeeping duties (from - to)		In mare at sea	In porto in port

Firma del Comandante - Signature of Master: _____
 Vedute ufficiali estratti della Convenzione OIL n. 180 e della Convenzione STCW 1978 allegati alla seguente tabella. - See overleaf for selected extracts from ILO Convention n. 180 and the STCW Convention 1978.
 Cancellare la sezione non pertinente. - Delete as applicable.
 Ripetere la stessa tabella utilizzando la denominazione italiana alla composizione dell'equipaggio. - For these positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.
 Per il personale che svolge i turni di guardia, nella colonna "osservazioni" possono essere indicate in via preventiva il numero di missioni non regolamentari: queste ore dovrebbero essere indicate nel libretto relativo alle ore di lavoro e di riposo giornalieramente. - For watchkeeping personnel, the columns section may be used to indicate the anticipated number of hours to be worked in unregulated work and any such hours should be checked in the appropriate total daily work-rest hours column.



Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention
ILO Convention 180

- Art. 5 paragraph 1. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hour period, and (ii) 72 hours in any seven-day period; or (b) maximum hours of rest shall not be less than: (i) ten hours in any 24-hour period, and (ii) 77 hours in any seven-day period.
- Art. 5 paragraph 2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between successive periods of rest shall not exceed 14 hours.
- Art. 5 paragraph 6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to negotiate or register collective agreements pertaining to seafarers on the limits set out. Such agreements shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for relinquishing, halting or reducing working hours while at sea voyage.
- Art. 7 paragraph 1. Nothing in this Convention shall be deemed to impede the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hour of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.
- Art. 7 paragraph 3. At noon on general watch, after the normal situation has been regained, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a substantial rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1 of the STCW Code (Standards)

- 1. All persons who are assigned duty as officers in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.
- 2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.
- 3. The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or while on duty exceeding operational conditions.
- 4. Notwithstanding the prohibitions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of ten hours may be reduced to not less than 8 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided in an average day period.
- 5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

- 3. In applying regulation VIII, the following should be taken into account:
 - 1. Provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overtime working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to working or other duties.
 - 2. The use frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time.
 - 3. The provisions may be varied on ships on short sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and

